

## Città di Nichelino

### Servizio Tributi

#### Imposta Municipale Propria – IMU

### Anno 2026

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 29/12/2025 sono state approvate le aliquote IMU 2026. (Rimangono invariate rispetto al 2025, ad eccezione dell' ALIQUOTA USO GRATUITO che dal 1/1/2026 sarà 7,6 per mille- verificare la tabella sottostante)

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il versamento dell'IMU avviene **esclusivamente a mezzo modello F24**.

Sul sito internet [www.comune.nichelino.to.it](http://www.comune.nichelino.to.it) è possibile :

- Accedere allo sportello telematico IMU "LINKMATE" sul quale il contribuente può verificare la propria situazione patrimoniale , i versamenti effettuati, scaricare i modelli F24 già compilati per il versamento e ravvedimento dell'imposta dovuta. **Si ricorda che l'utente è l'unico responsabile della verifica della correttezza dei dati utilizzati da Linkmate per il calcolo, è sempre invitato a prendere visione della lista immobili (rendita catastale, quota di possesso, tipologia di aliquota, ecc. ) prima di procedere con il pagamento, ed è esortato a comunicare eventuali variazioni o difformità scrivendo all'indirizzo [tributi@comune.nichelino.to.it](mailto:tributi@comune.nichelino.to.it) o utilizzando la bacheca messaggi presente su linkmate.**
- effettuare il calcolo del tributo dovuto e stampare il modello F24 utilizzando il calcolatore al link "Calcola IMU/TASI"

Il versamento avviene presentando tale modello tramite:

- tutti gli sportelli bancari
- tutti gli uffici delle Poste Italiane
- i servizi di home-banking e remote-banking
- i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il versamento non deve essere eseguito per importo annuo inferiore o uguale ad € 5,00. Tale importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Il Regolamento IMU è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/2020. È possibile visionare e scaricare il Regolamento sul sito del Comune [www.comune.nichelino.to.it](http://www.comune.nichelino.to.it)

Tale Regolamento, oltre alla disciplina di quanto indicato nella presente informativa, contiene anche le disposizioni relative a: presupposto dell'imposta, soggetti passivi, base imponibile, riduzioni, esenzioni, rimborsi e sanzioni.

**Gli utenti possono richiedere informazioni** telefoniche ai numeri: 0116819 -545 -547 -627 - 628 o tramite e-mail all'indirizzo: [tributi@comune.nichelino.to.it](mailto:tributi@comune.nichelino.to.it)

## ALIQUOTE IMU 2026:

**Per l'anno 2026 con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 29/12/2025 sono state approvate le aliquote IMU 2026.**

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	RIDUZIONI
<p>Abitazione principale categorie A1 A8 A9 e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 748, L. 160/2019 (escluse le categorie dando atto che <b>attualmente il censuario catastale del Comune di Nichelino non prevede tali categorie</b></p> <p>Alloggi regolarmente assegnati per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari di cui all'art. 1 comma 749 L. 160/2019;</p>	<p><b>0,5%</b> <b>5 per mille</b></p>	/
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito dalla L. 133/94;</p>	<b>0%</b>	
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, cosiddetti "fabbricati merce", di cui all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019</p>	<b>Esenti dal 2022</b>	
<p>Abitazioni e relative pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come definita dall'art. 13 co. 2 del D.L. 201 del 6.12.2011 (<u>è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza</u> come previsto dal regolamento comunale)</p>	<p><b>0,76 %</b> <b>7,6 per mille</b></p>	<p><b>L'imposta è ridotta del 25 %</b> (equivale a imposta calcolata al 75%)</p>
<p>Abitazioni locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 <b>art. 2 co. 3 stipulate dal 1/1/2020 esclusivamente dall'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO/ex-Lo.C.A.Re), per i quali l'ASLO trasmetterà all'Uff. Tributi specifica dichiarazione di avvenuta applicazione dei parametri medio/bassi</b> degli accordi territoriali; per le pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con il contratto ASLO l'aliquota è 0,76%;</p>	<p><b>0,5 %</b> <b>5 per mille</b></p>	<p><b>L'imposta è ridotta del 25 %</b> (equivale a imposta calcolata al 75%)</p>
<p>Unità abitative e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente (<u>è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza</u> come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate negli anni precedenti se non vi sono variazioni);</p>	<p><b>0,76%</b> <b>7,6 per mille</b></p> <p><b>VARIATA DAL 1/1/2026</b></p>	<p><b>Riduzione 50% base imponibile da applicarsi esclusivamente alle seguenti condizioni:</b> unità immobiliari, non in categorie A/1-A/8-A/9, <b>concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado</b> che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il <b>contratto sia registrato</b> e che il comodante <b>possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</b>. Il beneficio si applica <b>anche</b> nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato <b>possieda nello stesso comune la propria abitazione principale</b>, non accatastata in categorie A/1, A/8 e A/9.</p>
<p>Fabbricati ad uso produttivo categoria catastale "D", esclusi i fabbricati in categoria D/10 (rurali)</p>	<p><b>1,05%</b> 0,76%: STATO 0,29%: COMUNE</p>	/
<p><b>ALTRI IMMOBILI:</b> terreni agricoli , terreni incolti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati non esenti</p>	<p><b>1,05%</b> <b>10.5 per mille</b></p>	<p>Eccetto i seguenti terreni agricoli, <b>ESENTI DA IMU:</b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</p>